

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 27 del 31 Ottobre 2024

SOMMARIO

1. FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA - Pubblicato il regolamento che reca le norme per la sua formazione e gestione	1
2. D.L. N. 160/2024 - PNRR - Nuove misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione	4
2.1. <i>D.L. N. 160/2024 - DAGLI ISA AGLI ISAC</i>	4
3. EXTRACOMUNITARI - FLUSSI D'INGRESSO 2025-2027 - Arrivano le prime indicazioni operative per i click day - Al via il 1° novembre.....	5
4. PATENTE A CREDITI - Disponibile il modulo per rettificare i dati riportati nell'istanza di richiesta	6
5. PATENTE A CREDITI - LE NOVITA' DAL 1° NOVEMBRE 2024 - Fine della fase transitoria - Obbligo di richiesta preventiva tramite l'apposita piattaforma	7
6. REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'ACCRESCIAMENTO DEL LIVELLO PROFESSIONALE DEL TURISMO - Pubblicati due avvisi pubblici - Domande entro il prossimo 22 novembre.....	8
7. AZIENDE AGRICOLE - Nuova procedura per la presentazione della denuncia aziendale attiva dal prossimo 4 novembre	9
8. BREVETTI+ 2024 - Apertura sportello dal 29 ottobre.....	10
9. BONUS PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA - Attiva la sessione per il 2024 ..	10
10. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Determinato il contributo al Fondo di garanzia Brokers per l'anno 2024 - Da versare entro il 31 ottobre 2024	11
Altre notizie in breve	12
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	13

1. FASCICOLO INFORMATICO DI IMPRESA - Pubblicato il regolamento che reca le norme per la sua formazione e gestione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, il **decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 17 settembre 2024, n. 159** recante "**Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa**".

Precisiamo subito che il "fascicolo informatico fi impresa" è previsto dalla **legge n. 580 del 29 dicembre 1993**, di riordino delle Camere di Commercio, prevedendo al **comma 2, lett. b)**

dell'articolo 2 - come da ultimo sostituito dall'articolo 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 - che:

"2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, **svolgono le funzioni relative a:**

(omissis)

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; "

Solo ora viene emanato il regolamento che - in attuazione del comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 219/2024 (recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*") - **individua i termini e le modalità operative** secondo cui debba avvenire l'invio, al fascicolo informatico, delle copie dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa, nonché le modalità ed i limiti con cui le relative informazioni vengano estese ai soggetti pubblici e privati.

Il fascicolo digitale d'impresa permetterà sia ai cittadini che alla pubblica amministrazione di richiedere con facilità tutti i documenti relativi all'attività delle aziende.

Questo fascicolo, accessibile online tramite un portale dedicato, rappresenta un archivio unico per ciascuna entità economica iscritta nel Registro delle imprese e nel REA (Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative).

Il regolamento di cui al D.M. n. 159/2024, che consta di **dieci articoli e di un allegato**, reca al suo primo articolo le **definizioni adottate nel testo**.

L'articolo 2 definisce il fascicolo informatico d'impresa quale contenitore unico di tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività, a cui hanno segnatamente accesso diretto - in ossequio al principio della decertificazione e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 - i soggetti pubblici i quali ne abbiano necessità per adempiere ai fini istituzionali loro assegnati.

Il medesimo articolo, al comma 3, secondo periodo, **vieta ai soggetti pubblici di richiedere tali documenti alle imprese o ai soggetti economici cui si riferiscono**, dovendo appunto ottenerli mediante accesso al fascicolo d'impresa.

Gli **articoli 3 e 4** - individuando nei SUAP e nei responsabili dei procedimenti i soggetti deputati alla trasmissione degli atti al fascicolo informatico - dispongono rispettivamente **i termini e le modalità di realizzazione di tale trasmissione**, rinviando peraltro, per la disciplina di dettaglio, a specifiche tecniche da adottarsi con decreto direttoriale, sulla base della tassonomia indicata all'articolo 5 (art. 4, comma 4).

L'articolo 6 disciplina la **conservazione dei documenti nel fascicolo informatico**, prevedendone l'integrazione con le informazioni e i documenti rilevanti, conservati nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

L'articolo 7 disciplina le **modalità di consultazione del fascicolo** da parte dei soggetti privati terzi, differenti dall'impresa o dal soggetto economico cui esso afferisce, senza limitazione ma nel rispetto della disciplina del Regolamento e del Codice, fermi restando le esclusioni e i limiti sanciti in materia di accesso civico per esigenze di natura investigativa ed ispettiva, per la tutela dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà intellettuale nonché, appunto, del diritto alla protezione dati.

Tale ultimo vincolo include, naturalmente, anche le cautele specifiche volte a bilanciare le esigenze di trasparenza amministrativa con la tutela rafforzata accordata, dall'ordinamento, a tipologie peculiari di dati personali (suscettibili di essere contenute in taluni documenti di natura soprattutto certificativa), così da evitare quel pregiudizio concreto di cui ragiona l'articolo 5-bis, c.2, alinea, d.lgs. 33 del 2013.

Infine, **l'articolo 8** stabilisce **i tempi per l'adozione dei decreti direttoriali recanti le specifiche tecniche per la trasmissione dei documenti**, al fascicolo informatico, da parte dei SUAP e dei responsabili del procedimento.

Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di estendere il novero dei soggetti abilitati al deposito nel fascicolo informatico, con uno o più decreti direttoriali e nel rispetto delle specifiche tecniche previste per i SUAP.

Alla Camera di Commercio è attribuito un ruolo centrale nel processo di creazione, aggiornamento e consultazione del fascicolo informatico d'Impresa.

Secondo quanto stabilito dal citato comma 6 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 219/2016, una copia dei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi concernenti attività d'impresa adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi **dal 10 dicembre 2016**) dovrà essere inviata, con **modalità informatica ovvero telematicamente**, a cura dei responsabili di tali procedimenti, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa ha sede per il loro inserimento nel fascicolo informatico d'impresa.

Il Fascicolo informatico d'impresa è uno strumento innovativo previsto dal legislatore nazionale al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

In particolare, l'art. 43 bis del d.P.R. 445/2000, recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*", prevede che lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) debba inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente **la documentazione relativa all'esercizio dell'attività d'impresa** (ovvero le comunicazioni, gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa.

Tramite questo servizio le Pubbliche Amministrazioni depositano - in modo automatico - tutti i documenti che riguardano un'impresa nel contenitore virtuale chiamato "Fascicolo informatico d'impresa".

Il fascicolo informatico d'impresa è uno strumento innovativo per semplificare gli adempimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, basato sull'**interscambio digitale delle informazioni** tra le Camere di commercio e gli sportelli unici delle attività produttive (SUAP).

È il repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) di ciascuna impresa ed è costituito da informazioni, atti e documenti presentati allo sportello unico delle attività produttive (SUAP).

La creazione del fascicolo informatico d'impresa è obbligatoria e avviene nel momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

La Camera di commercio provvede alla formazione del fascicolo e alla conservazione dei documenti contenuti in esso senza alcun onere finanziario aggiuntivo a carico delle imprese.

Il servizio semplifica i rapporti con la Pubblica Amministrazione perché il fascicolo è accessibile a tutte le amministrazioni statali e locali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Provincia, Comuni ecc.), le quali, quindi, **non possono più richiedere documenti che risultano già in possesso della Pubblica Amministrazione.**

Con questo servizio innovativo si assicura la costante circolarità informativa tra il Registro Imprese gestito dalle Camere di Commercio e i SUAP che trattano le informazioni relative all'avvio e all'esercizio delle attività economiche.

Il fascicolo informatico d'impresa contiene la "storia" dell'impresa e delle sue eventuali unità locali, documentata dalle pratiche telematiche spedite al Registro Imprese e al SUAP dal 2011.

In particolare chi è autorizzato può visionare e scaricare i file originali di licenze, autorizzazioni, pratiche del commercio ed edilizie, dichiarazioni di conformità degli impianti, altri atti rilasciati da PA, ecc..

Ricordiamo, infine, che il fascicolo informatico di impresa, con il [D.Lgs. n. 104 del 12 luglio 2024](#), viene ora elevato a strumento centrale e obbligatorio per lo svolgimento dei controlli amministrativi.

L'**articolo 4 del citato D.Lgs. n. 103/2024**, dà corpo a una vera e propria rivoluzione nell'ambito dei rapporti tra amministrazione e imprese, **basata sulla centralità del fascicolo informatico di impresa** e sulla valorizzazione del principio di collaborazione e fiducia reciproca.

L'obbligo per le amministrazioni di consultarlo, **prima di avviare qualsiasi attività di vigilanza**, vuole rappresentare un passo fondamentale verso una maggiore efficienza e razionalizzazione dei controlli, nel tendere ad evitare il più possibile duplicazioni e sovrapposizioni.

L'alimentazione del fascicolo informatico, con gli esiti dei controlli, oltre a garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni, favorisce un approccio più proattivo e collaborativo tra amministrazione e impresa.

L'impresa, infatti, ha la possibilità di verificare in ogni momento lo stato del proprio fascicolo e di richiedere eventuali integrazioni, mentre l'amministrazione può basare le proprie attività di controllo su un quadro informativo più completo e aggiornato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 159/2024, clicca qui.](#)

2. D.L. N. 160/2024 - PNRR - Nuove misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, il **decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160** recante "**Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e**

Il decreto - in vigore il 29 ottobre 2024 - è composto di 12 articoli suddivisi nei seguenti tre Capi;

Capo I - Disposizioni in materia di **lavoro** (artt. 1 - 3);

Capo II - Disposizioni in materia di **sistema universitario** (artt. 4 -7);

Capo III - Disposizioni in materia di **istruzione** (artt. 8 - 12).

Il testo, al fine di garantire il raggiungimento di specifiche milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza in scadenza entro il prossimo 31 dicembre, introduce:

- misure di **contrasto al lavoro sommerso**,
- **interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale** dei lavoratori dipendenti **delle imprese del settore moda**,
- misure relative al **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**,
- disposizioni urgenti in materia di **reclutamento del personale docente**,
- disposizioni urgenti riguardanti il **Consiglio universitario nazionale**,
- misure per l'accelerazione degli **interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie**,
- interventi di **ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano**.

L'autorizzazione di **spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2024** (art. 11).

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 160/2024, cliccare QUI.](#)

2.1. D.L. N. 160/2024 - DAGLI ISA AGLI ISAC

Dal 1° gennaio 2026 debutteranno gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), parenti stretti dei più conosciuti Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

La novità è contenuta nell'articolo 1, commi 5-10, del D.L. n. 160 del 28 ottobre 2024 (nuovo decreto PNRR), in vigore dal 29 ottobre 2024, nell'ambito delle più generali **nuove misure di contrasto al lavoro sommerso** disposte dallo stesso articolo.

Il provvedimento, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024.

Gli **ISA**, istituiti con l'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a partire dal periodo d'imposta 2018, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni.

Gli indici sono **indicatori** che misurano, attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni dichiarati dai contribuenti e relativi a più periodi d'imposta, fornendo la possibilità di verificare la

normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e pertanto il **grado di affidabilità** su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previste **premierità**.

Il D.L. n. 160/2024 dispone, anzitutto, che gli indici sintetici di affidabilità contributiva si applicheranno alla stessa platea di soggetti destinatari degli ISA, vale a dire a **esercenti attività di impresa, arti o professioni**.

Con decreto interministeriale saranno selezionati **due settori economici di prima applicazione** tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva.

Lo stesso decreto stabilirà le **premierità da applicare ai soggetti "affidabili"** nonché i criteri e le modalità per l'aggiornamento periodico degli indici e le ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.

E sempre con decreto saranno definiti gli **ulteriori settori a rischio** di evasione ed elusione contributiva (almeno sei) a cui estendere gradualmente gli ISAC entro il 31 agosto 2026.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 160/2024, cliccare QUI.](#)

3. EXTRACOMUNITARI - FLUSSI D'INGRESSO 2025-2027 - Arrivano le prime indicazioni operative per i click day - Al via il 1° novembre

Con un [comunicato del 25 ottobre scorso](#), è stato reso noto che il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e il Ministero del Turismo hanno diramato la circolare congiunta del 24 ottobre 2024, Prot. 9032 (<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/circolare-interministeriale-n-9032-del-24-ottobre-2024>) con le indicazioni operative sui flussi di lavoratori stranieri stagionali e non nel territorio dello Stato per l'anno 2025, alla luce delle modifiche introdotte dal [D.L. n. 145 dell' 11 ottobre 2024](#).

Per l'anno 2025 sono stati autorizzati:

- **70.720 ingressi per lavoro subordinato non stagionale,**
- **730 ingressi per lavoro autonomo e**
- **110.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale.**

Si chiamano click day e sono le date prefissate in cui è possibile inviare le richieste di nulla osta per l'ingresso di lavoratori stranieri.

Nel dettaglio, le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere:

- **dalle ore 9:00 del giorno 5 febbraio 2025:** per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali;
- **dalle ore 9:00 del giorno del giorno 7 febbraio 2025:** per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio assistenziale);
- **dalle ore 9:00 del giorno 12 febbraio 2025:** per il settore agricolo;
- **dalle ore 9:00 del giorno 12 febbraio 2025:** per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al 70% delle quote complessive stagionali, e dalle ore 9:00 del giorno 1° ottobre 2025: per il restante 30% delle quote complessive stagionali.

Prima di questi click day, **sono previste date di precompilazione**, per facilitare l'invio delle domande da parte dei datori di lavoro.

▼ I datori possono quindi accedere alla fase di precompilazione in queste finestre temporali:

- **1° - 30 novembre 2024:** per le domande relative ai click day di febbraio 2025.
- **1° - 31 luglio 2025:** per il click day di ottobre 2025, esclusivamente per il settore turistico-alberghiero.

Si parte quindi venerdì 1° novembre 2024. A partire da questa data e fino al 30 novembre 2024 sarà possibile precompilare la domanda di nulla osta sul [Portale Servizi Ali](#) del Ministero dell'Interno.

Si ricorda che per accedere al Portale Servizi Ali, per precompilare e poi inviare le domande è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE.

I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all'iter della domanda.

Si ricorda, inoltre, che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, **devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente (CPI), l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.**

La verifica si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta.

Attenzione: questa procedura che non si applica ai lavoratori stagionali, che sono esenti dall'obbligo di verifica presso i CPI, semplificando ulteriormente le procedure per datori di lavoro del settore agricolo e turistico.

Alla circolare congiunta sono allegati il [modulo per la domanda](#) al Centro per l'Impiego e il [modulo per autocertificare](#) il mancato riscontro da parte del CPI, l'inidoneità del lavoratore inviato dal CPI o la mancata presentazione dello stesso al colloquio.

LINK:

[Per accedere al comunicato e scaricare il testo della circolare con i suoi due allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicate del Ministero dell'interno, cliccare QUI.](#)

4. PATENTE A CREDITI - Disponibile il modulo per rettificare i dati riportati nell'istanza di richiesta

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha reso disponibile un modello online editabile per effettuare la rettifica di alcuni dei dati comunicati in sede di presentazione dell'istanza per la patente a crediti.

Ricordiamo che l'INL ha, infatti, previsto, con la [circolare n. 4 del 23 settembre 2024](#), in fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente a crediti per l'accesso ai cantieri edili, la possibilità di presentare un'autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dalla norma, laddove richiesti dalla normativa vigente (art. 27 D.Lgs. 81/2008).

Nella stessa circolare l'INL ha inoltre precisato che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l'operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Pertanto, a partire dal prossimo 1° novembre non sarà più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

L'INL rende ora disponibile online un [nuovo modello](#) che consente di apportare delle rettifiche ad alcuni dei dati comunicati in sede di domanda per la patente a crediti.

L'Ispettorato specifica:

- di compilare il modulo unicamente nella parte di interesse, dopo aver prestato attenzione alle istruzioni di compilazione;
- che non sarà emessa una nuova patente, ma, dopo l'invio del modulo di rettifica e all'esito dell'elaborazione da parte dell'ispettorato, le informazioni della patente già in possesso dell'impresa o del lavoratore autonomo, saranno automaticamente aggiornate;
- che la patente ha, quindi, piena validità con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza con cui si è richiesta la patente a crediti;
- di ricontrollare i dati modificati e, ove permanessero errori, invita ad effettuare una nuova segnalazione di rettifica.

Il modulo PDF deve essere inviato dalla PEC aziendale alla seguente PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it

Nel caso il modulo venga inviato da un delegato, fermo restando l'invio tramite PEC, è richiesta la firma digitale apposta al modulo da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo.

LINK:

[Per scaricare il nuovo modello che consente la rettifica dei dati, cliccare QUI.](#)

5. PATENTE A CREDITI - LE NOVITA' DAL 1° NOVEMBRE 2024 - Fine della fase transitoria - Obbligo di richiesta preventiva tramite l'apposita piattaforma

Fino al 31 ottobre 2024, in fase di prima applicazione della nuova misura, era consentito alle imprese soggette ai nuovi obblighi di accedere ai cantieri previa invio di un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva all'indirizzo PEC dedicato.

Dal 1° novembre 2024 non sarà più possibile operare in forza della trasmissione dell'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale online raggiungibile sul sito dell'INL.

Da tale data tutti i soggetti obbligati, compresi coloro che, in fase di prima applicazione, hanno presentato una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, inviando apposita PEC all'INL, devono avere effettuato la richiesta di "patente a crediti" tramite l'apposito portale.

Dal 1° novembre l'operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.

La patente a crediti è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi (anche se con sede UE o extra UE) che operano all'interno di cantieri temporanei o mobili.

Sono esclusi dall'obbligo i lavoratori e le lavoratrici che effettuano unicamente forniture o prestazioni intellettuali.

La patente a crediti non è necessaria per le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere (in assenza di diverse indicazioni) dalla categoria di appartenenza.

Dal 1° novembre 2024 sarà, inoltre, possibile consultare online le informazioni contenute nella patente a crediti, come previsto dall'articolo 2 del [decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024](#) e si potrà operare in cantiere solo munendosi della ricevuta di richiesta della patente a crediti scaricata dal portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), **la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:**

- dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui derivi la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008;
- esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

I dati della patente saranno accessibili:

- ai titolari della stessa e ai loro delegati,
- alle pubbliche amministrazioni,
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
- agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché
- al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza durante le fasi di progettazione ed esecuzione nonché
- ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili.

Il possesso dei requisiti indicati nella patente assume rilevanza nel momento della richiesta effettuata tramite il portale o alla data di sottoscrizione dell'autocertificazione laddove inviata durante il periodo transitorio di ottobre 2024.

I soggetti che hanno richiesto la patente sono tenuti ad informare:

- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) entro cinque giorni dal deposito della domanda.

LINK:

[Per accedere al portale dei servizi online dell'INL, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili al 4 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili al 15 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

6. REALIZZAZIONE DI PROGETTI PER L'ACCRESIMENTO DEL LIVELLO PROFESSIONALE DEL TURISMO - Pubblicati due avvisi pubblici - Domande entro il prossimo 22 novembre

Il Ministero del turismo comunica che sono stati pubblicati, nell'ambito del progetto per l'accrescimento del livello professionale del turismo, i seguenti due Avvisi:

- 1) "[Avviso Pubblico A](#)" – per il finanziamento destinato alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nell'ambito delle scienze e dell'economia del turismo, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto ministeriale del 5 dicembre 2023.
- 2) "[Avviso Pubblico B](#)" – per manifestazione d'interesse finalizzata alla sponsorizzazione tecnica di servizi inerenti alla realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante nell'ambito delle scienze e dell'economia del turismo, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Turismo del 5 dicembre 2023.

1) L'Avviso Pubblico A definisce i termini e le modalità di presentazione, da parte delle **istituzioni universitarie italiane e degli istituti ed enti di formazione** indicati all'art. 4, D.M. 5 dicembre 2023, in forma singola o congiunta, delle domande di finanziamento, finalizzato alla **realizzazione di progetti di formazione altamente qualificante** nell'ambito delle scienze del management dei servizi connessi e collegati al settore del turismo e del diritto del turismo e servizi connessi e collegati al settore del turismo, della documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché degli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dei progetti, al fine di agevolare il perseguimento delle finalità previste all'art. 2 del menzionato decreto.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a complessivi 4.600.465,63 euro.

Il finanziamento concedibile sulla base del presente Avviso è **erogato a fondo perduto.**

I **soggetti beneficiari** sono quelli indicati all'articolo 5 dell'Avviso A.

I **progetti finanziabili** sono quelli indicati all'articolo 6 dell'Avviso A.

Possono presentare domanda di partecipazione, correttamente compilata e completa della documentazione richiesta, tutti i soggetti interessati aventi i requisiti previsti, **entro e non oltre le ore 12:00 del 22 novembre 2024**, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) fondoformazione.mitur@pec.aci.it.

2) L'Avviso Pubblico B si configura come invito ai soggetti a manifestare il proprio interesse ad offrire una collaborazione, in termini di sponsorizzazione tecnica, con oneri a proprio carico.

I soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti all'art. 4, comma 1, dell'Avviso, possono presentare manifestazione di interesse, compilando correttamente la domanda di partecipazione (Avviso B –

[Allegato 1](#)), completa della documentazione richiesta, trasmettendola all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) fondoformazione.mitur@pec.aci.it, **entro e non oltre le ore 12:00 del 22 novembre 2024**, indicando nel relativo oggetto la seguente dicitura: «*Manifestazione di interesse per progetti di formazione e alta formazione nel settore del turismo*» .

Il presente avviso è riaperto trimestralmente per consentire la massima partecipazione delle imprese.

LINK:

[Per consultare il testo dei due Avvisi pubblici e dei loro allegati, cliccare QUI.](#)

7. AZIENDE AGRICOLE - Nuova procedura per la presentazione della denuncia aziendale attiva dal prossimo 4 novembre

L'INPS, con il **messaggio n. 3569 del 29 ottobre 2024**, ha reso noto che dal **4 novembre 2024** saranno disponibili sul proprio portale le nuove procedure telematiche per la presentazione della **denuncia aziendale** (modello DA), di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 375/1993, e per la **domanda di iscrizione** nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Ai fini dell'accesso, il soggetto interessato deve effettuare l'autenticazione con la propria identità digitale, seguendo il seguente percorso:

- *Homepage* > "Imprese e Liberi Professionisti" > "Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività" > **"Iscrizione aziende agricole"**.

L'INPS precisa, inoltre, che la vecchia procedura per l'iscrizione e la variazione dei datori di lavoro agricoli **sarà disattivata dal 30 ottobre 2024** al fine di consentire la migrazione dei dati nel nuovo *database*. Pertanto, il periodo di tempo **dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024** viene considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.

Si ricorda che con la [circolare n. 112 del 29 dicembre 2023](#), l'Istituto di previdenza aveva illustrato la nuova logica di funzionamento e i consequenziali miglioramenti derivanti dalla **reingegnerizzazione** delle procedure per l'iscrizione alla Gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli (nonché per la variazione delle relative posizioni contributive).

In particolare, le nuove procedure sono state ideate al fine di **semplificare gli adempimenti** dichiarativi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi attraverso la realizzazione di un modello di domanda **dinamico**, in grado di:

- acquisire, verificare e organizzare le informazioni in base a connessioni logiche attivate automaticamente;
- adattarsi alle caratteristiche del soggetto contribuente (che viene guidato e supportato durante tutta la fase di compilazione);
- precaricare specifici dati nel modello di domanda attingendo dalle banche dati interne o esterne (come, ad esempio, gli archivi di "Infocamere" o delle "Comunicazioni Obbligatorie").

In questo modo si riducono o si evitano errori o inesattezze, anche grazie all'attivazione di **alert** nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda abbia valorizzato elementi ritenuti incompatibili e/o incongrui.

Con riferimento al **modello DA**, da presentare entro 30 giorni dall'assunzione di operai agricoli per dichiarare la composizione agro-economica e la consistenza aziendale (e a cui consegue l'attribuzione del codice CIDA), la circolare n. 112/2023 ha specificato che la **nuova versione del modello DA** si compone di **28 quadri** contenenti le informazioni necessarie per il corretto inquadramento e per l'accertamento dei contributi dovuti per operai agricoli occupati.

Con la **domanda di iscrizione alla Gestione INPS dei lavoratori agricoli autonomi** – adempimento che deve essere effettuato entro 90 giorni dall'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 3 del DPR 476/2001 – viene, invece, dichiarata all'Istituto di previdenza la **situazione aziendale** attraverso la descrizione della forma giuridica adottata, del tipo di produzione svolta, dei beni strumentali in dotazione

(fondi agricoli, bestiame, macchine, ecc.) e di altri dati e notizie funzionali alla corretta costituzione e gestione del rapporto previdenziale.

Il nuovo modello si compone di:

- **19 quadri**, nella versione valida per la categoria dei coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare;
- **15 quadri** per gli imprenditori agricoli professionali (IAP).

LINK:

[Per consultare il messaggio INPS n. 3569/2024, cliccare QUI.](#)

8. BREVETTI+ 2024 - Apertura sportello dal 29 ottobre

Dalle ore **12.00** del prossimo **29 ottobre**, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi **Brevetti+ 2024**, l'intervento promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti, con una dotazione finanziaria pari a **20 milioni** di euro.

Le agevolazioni, consistenti in un **contributo a fondo perduto** fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all'80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime *de minimis*, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
- essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo";
- essere titolari di un brevetto concesso dall'EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;
- essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo" che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L'agevolazione potrà raggiungere l'85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all'UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

Il contributo è finalizzato all'acquisto dei seguenti servizi specialistici:

- progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione;
- organizzazione e sviluppo;
- trasferimento tecnologico.

La **misura è gestita da Invitalia** per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

9. BONUS PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA - Attiva la sessione per il 2024

La **Direzione generale Cinema e Audiovisivo** informa che è stato pubblicato il [decreto direttoriale del 28 ottobre 2024](#) recante "*Termini e modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva – anno 2024*", che contiene anche le disposizioni applicative in merito alla presentazione delle richieste del beneficio.

Dal 28 ottobre è possibile presentare le domande per l'idoneità al credito d'imposta e per ottenere il beneficio fiscale relativo al 2024 per le seguenti produzioni:

- **opere cinematografiche,**
- **opere televisive e opere web,**

- **documentari,**
- **opere di animazione,**
- **cortometraggi,**
- **videoclip.**

Si tratta, nello specifico, del credito d'imposta per le imprese di produzione previsto dall'[articolo 15 della legge n. 220/2016](#), le cui modalità operative sono contenute nel [decreto n. 225 del 10 luglio 2024](#), emanato dal ministro della cultura di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Della pubblicazione del citato decreto del 10 luglio 2024 ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2024](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del decreto direttoriale 28 ottobre 2024, cliccar QUI.](#)

10. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Determinato il contributo al Fondo di garanzia Brokers per l'anno 2024 - Da versare entro il 31 ottobre 2024

Il contributo che gli aderenti devono versare al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2024, **rimane fissato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2023.**

Lo ha stabilito il Ministero delle imprese e del made in Italy con il [decreto 25 ottobre 2024](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2024.

I versamenti di tale contributo devono essere effettuati entro il 31 ottobre 2024.

Nel medesimo termine i mediatori dovranno trasmettere al Fondo una [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà](#), attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2023.

Ricordiamo che il Fondo di Garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso CONSAP (cd. "*Fondo brokers*") ha la funzione di risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Fondo si alimenta con un contributo a carico degli intermediari iscritti nella sezione B del Registro Unico Intermediari (RUI), determinato annualmente con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, sentito l'IVASS e il Comitato di gestione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite dai mediatori stessi.

LINK:

[Per saperne di più sul Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione \("Fondo Brokers"\), cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) OIC - Questionari per la semplificazione delle regole contabili delle PMI

L'Organismo Italiano di contabilità (OIC), con un comunicato stampa del 21 ottobre scorso, ha reso noto che nel corso del 2024 ha avviato il progetto in tema di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro-imprese).

Nell'ambito di questo progetto, l'OIC **mette in consultazione 4 differenti questionari**, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto, al fine di raccogliere i principali problemi applicativi e valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili.

All'esito della consultazione, l'OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.

Gli input dovranno essere inviati entro il **20 novembre 2024**.

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare i questionari messi in consultazione, cliccare QUI.](#)

2) INAIL - Riduzione dello sconto sui premi prevista anche per il 2025 - La misura scende al 14,80%

Con il **decreto congiunto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia del 24 settembre 2024**, pubblicato il 23 ottobre 2024 nella sezione "pubblicità legale" del portale istituzionale, conferma la riduzione del cosiddetto "cuneo INAIL" sui **premi e contributi** per l'assicurazione contro gli **infortuni sul lavoro** e le malattie professionali.

La misura, in costante diminuzione negli ultimi anni, subirà un ulteriore calo nel 2025, **passando dal 15,11% al 14,80%** come stabilito dalla delibera INAIL n. 67 del 30 luglio 2024.

La nuova riduzione sarà applicata automaticamente, senza necessità di nuove domande, salvo per i premi e i contributi soggetti a una nuova tariffazione a partire dal 1° gennaio 2025.

La riduzione del 14,80% si applica ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge n. 93 del 1958 e ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, riscossi in forma unificata dall'INPS.

L'accesso allo **sconto INAIL** è subordinato al rispetto delle norme di **sicurezza sul lavoro**.

In caso di **violazioni** accertate dagli enti pubblici competenti, l'INAIL revoca automaticamente la riduzione e procede al recupero degli importi, maggiorati di **interessi e oneri** accessori.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 24 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

3) SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI - Proroga del termine di presentazione delle domande al prossimo 22 novembre

Con un comunicato pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.256 del 26 ottobre 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di specializzazione in telecomunicazioni della Scuola superiore TLC - anno accademico 2024/2025 **è stato prorogato dal 31 ottobre 2024 al 22 novembre 2024**

Ricordiamo che il Bando per la presentazione della domanda di partecipazione al corso di specializzazione in telecomunicazioni della Scuola superiore TLC per il conseguimento del Diploma di Specializzazione in Telecomunicazioni - **anno accademico 2024/2025** è stato emanato il 18 luglio 2024.

Il Corso per l'anno accademico 2024/2025 si svolgerà indicativamente dal mese di novembre 2024 al mese di maggio 2025.

Le lezioni si terranno in modalità on line, con possibilità di svolgimento di attività in presenza presso la sede istituzionale della SSSTLC.

Il conseguimento del Diploma di Specializzazione è subordinato al superamento degli esami relativi a tutti i moduli previsti nel percorso di formazione, previo versamento della tassa di esame di euro 44,00.

La quota di iscrizione è pari a euro 317,00.

Per la partecipazione a singoli moduli la quota di iscrizione è pari a euro 63,00.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, cliccare QUI.](#)

4) OLIVIA - Assistente virtuale per la conformità GDPR

La protezione dati alla portata di tutti, attraverso lezioni testuali, seminari in video e questionari per verificare le competenze acquisite.

Si tratta di Olivia, il tool virtuale gratuito, realizzato nell'ambito del progetto europeo ARC II, composto dalle autorità di protezione dati di Croazia e Italia, dalla Facoltà di Organizzazione e Informatica dell'Università di Zagabria, dall'Università Vrije di Bruxelles e dall'Università degli Studi di Firenze, che ha come mission proprio quella di **supportare le PMI croate e italiane nell'attività di adeguamento a quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.**

Questo programma è una sorta di insegnante virtuale, che si comporta anche come assistente tecnico. Olivia contiene tutta una serie di moduli, che permettono a titolari e responsabili di piccole e medie imprese di acquisire e migliorare le proprie conoscenze in tema di protezione dei dati personali. Inoltre, si comporta come assistente specializzato, in quanto aiuta titolari e responsabili ad elaborare documenti interni, che permettono all'azienda di rispettare i dettati in materia di protezione dei dati personali.

Olivia ("*general data protection regulation on Virtual Assistant*") è stato pensato per offrire un'occasione di formazione per le piccole e medie imprese e accompagnarle nel loro adeguamento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR). Ma lo stesso può rappresentare un utile strumento di conoscenza per tutti i titolari e responsabili del trattamento anche del settore pubblico.

Olivia è **completamente gratuito e disponibile in italiano, inglese e croato.**

Gli utenti registrati troveranno sulla piattaforma le **registrazioni video dei 10 seminari realizzati da remoto realizzati nell'ambito di ARC II e tutte le presentazioni effettuate dai relatori.**

LINK:

[Per accedere a OLIVIA, cliccare QUI.](#)

5) SANZIONI AMMINISTRATIVE E CONFISCA PER OPERAZIONI DOGANALI - I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

L'Agenzia delle dogane, con la **circolare n. 22/D del 28 ottobre 2024**, ha fornito i primi chiarimenti applicativi su sanzioni amministrative e confisca per operazioni doganali in linea, alla luce delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 141/2024, attuativo della delega fiscale, rispondendo ai primi dubbi applicativi emersi a seguito dell'introduzione della riforma doganale.

Dal 4 ottobre scorso, infatti, è in vigore il [D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024](#), che riscrive completamente le sanzioni doganali, sia penali che amministrative.

Il nuovo testo abroga e sostituisce il D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico della legge doganale) e numerose altre leggi speciali, come il regio decreto n. 65/1896, riorganizzando il quadro normativo di riferimento che punta ad adeguare la normativa nazionale a quella europea.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 22/D/2024, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi (dal 24 al 31 ottobre 2024)

1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 26 luglio 2024: Attribuzione del contributo spettante agli ambiti territoriali per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato. (Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 17 settembre 2024, n. 159: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa. (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160: Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 18 settembre 2024: Definizione delle modalità per favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive anche con riferimento alla tecnologia 5G. (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 25 ottobre 2024: Determinazione annuale del contributo dovuto dagli aderenti al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione - Anno 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)